



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Via Sen. Pellegrini, 4 31038 Paese C. fisc./p. IVA 00389950262

Prot. indicato nella pec
Rif. prot. 2968 del 5/2/2020

Paese, 9 aprile 2020

Spett.le

PROVINCIA DI TREVISO

PEC protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

**Oggetto: Impianto di compostaggio: realizzazione comparto di digestione anaerobica e upgrading per la produzione di biometano, ditta Contarina Spa.
Verifica di assoggettabilità alla VIA art.19 D.Lgs.152/2006.
Osservazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.**

PREMESSO che l'impianto di compostaggio di Contarina Spa, società a partecipazione pubblica diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula, il cui sito insiste in parte al limite est di un'area industriale in Comune di Trevignano e in parte in territorio del Comune di Paese, frazione di Postioma, è stato complessivamente revisionato sulla base del progetto di Riqualficazione ambientale e funzionale, autorizzato dalla Provincia di Treviso nel 2014 (D.G.P. n. 180/2014), e che per il medesimo impianto, attualmente in esercizio provvisorio, Contarina Spa propone oggi una nuova sezione impiantistica di digestione anaerobica e di produzione di biometano, con vantaggi, secondo la ditta proponente, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale, in quanto complessivamente risulterebbero ridotti sia i consumi energetici che le emissioni in atmosfera;

VISTO lo Studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento indicato in oggetto, consultabile al link indicato nella Comunicazione di avvio del procedimento avente protocollo provinciale n. 6117/2020 del 4/2/2020 (rif. pratica 2020/165) e pervenuta al protocollo comunale al n. 2968 del 5/2/2020, nonché la documentazione trasmessa da Contarina S.p.A., acquisita al protocollo comunale al n. 3167 del 07/02/2020;

ATTESO che l'area nella quale si prevede la collocazione dell'impianto di liquefazione e di compressione di biometano, dell'impianto di digestione anaerobica ed upgrading per la produzione di biogas, con impianto di fitodepurazione e bacino di laminazione, ricade interamente nel territorio del Comune di Paese e risulta già classificata nel vigente Piano degli interventi quale "area per attrezzature di interesse comune – Fb" (artt. 99-101 delle vigenti NTO) sin dalla variante n. 8 al secondo PI, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12/11/2018, in recepimento del progetto di riqualficazione ambientale e funzionale dell'impianto di compostaggio della ditta Contarina spa, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale prot. n. 43858/2014, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;

2020 04 09 OSSERVAZIONI SCREENING VIA

UFFICIO URBANISTICA/S.I.T.

Tel. 0422/457743 Fax 0422/457710 territorio@comunediapaese.it

ORARIO DI APERTURA: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 10.30 - 12.30 Mercoledì 15.00 - 17.00


CONSIDERATO che sulla base della documentazione sopra indicata, l'intervento in oggetto non appare in contrasto con l'art. 61 bis *"Disciplina attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento rifiuti"* delle vigenti NTO della variante n. 9 al secondo Piano degli interventi, tale per cui *"nel territorio del Comune di Paese, ivi compresi tessuti ed ambiti produttivi, viene fatto divieto di insediare nuove attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento rifiuti prodotti da terzi da parte di imprese a ciò dedicate ed ascrivibili all'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe, di cui all'art. 216 del TU delle leggi sanitarie"*, in quanto trattasi di modifica ed ampliamento del layout gestionale dell'impianto esistente;






SI OSSERVA quanto segue:

1. Osservazione in merito al rispetto del vigente Piano del Verde

La vigente prima variante del Piano del Verde, approvata con D.C.C. n. 42 del 10/09/2014, individua nell'area d'intervento (come da estratti sotto riportati):

- la presenza dell'"area di connessione naturalistica" o "buffer zone", pari a 100m dal "corridoio ecologico secondario", normata dall'art. 26 del vigente Regolamento del Piano del Verde;
- la presenza di "siepi di pregio" censite con apposita scheda n. 37, di cui alla lettera a) dell'art. 30 del vigente Regolamento, ove, al comma 3, è consentita l'eliminazione delle medesime strutture vegetali solo per opere ed interventi di interesse pubblico la cui realizzazione interferisca in modo irreparabile e non ovviabile con le piante tutelate, in tutti gli altri casi l'estirpo, il taglio o la modificazione del sedime delle medesime è vietata;
- la presenza di "siepi censite" con apposite schede nn. 34-35-36-38-39, di cui alla lettera b) dell'art. 30 del vigente Regolamento, assoggettate, ai sensi del comma 4 dell'articolo citato, alle modalità d'intervento di cui agli artt. 25, 26 e 27 del Regolamento medesimo, in quanto all'interno dell'"area di connessione naturalistica" o "buffer zone" sopra citata;
- l'indicazione delle "siepi di progetto", collocate in corrispondenza del "corridoio ecologico secondario" sopra citato;



	Corridoio ecologico primario (30 ml) e secondario (15 ml)
	Aree di connessione naturalistica (buffer-zone - 100 ml dai corridoi)
	Verde censito
	Siepi di pregio
	Siepi di progetto

Estratto tav. 1 “Analisi del verde” ed estratto tav. 5 “Progetto del verde” con legenda

L’art. 26 “Area di connessione naturalistica (buffer zone)” sopra citato, prevede al comma 3 *“la conservazione ed il potenziamento degli elementi naturali della rete a verde”*, e al comma 6, vieta: *“[...] b) l’insediamento di nuove strutture produttive non agricole; [...] e) il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità poderalle (ad eccezione dei mezzi agricoli impegnati nell’attività agricola); [...] g) l’illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;”*

Inoltre prescrive al comma 8 che (cit.): *“La sottrazione derivata da interventi insediativi ed infrastrutturali, sono oggetto di compensazione, anche in ambiti diversi, secondo le linee guida definite dal Prontuario; sono altresì consentite le forme di compensazione del successivo articolo 44”*.

Si ritiene pertanto necessario applicare alle siepi che appaiono, sulla base della documentazione presentata, oggetto di previsione di abbattimento, quanto previsto dall’art. 44 “Compensazione ambientale” del vigente Regolamento del Piano del Verde, che si riporta di seguito:

“1. La tutela e salvaguardia degli elementi portanti del sistema del verde si attua mediante forme di compensazione, intesa quale misura atta a controbilanciare gli effetti negativi generati da un progetto/intervento che comporta la perdita della risorsa.

2. La compensazione ambientale si traduce nella costituzione ex novo di superfici arboreo-arbustive (siepi e/o macchie boschive) secondo le modalità operative del Prontuario, perseguendo il principio dell’invarianza funzionale del sistema ex-ante e ex-post, misurata mediante il valore di Biopotenzialità Territoriale (BTC), come definita nella Relazione tecnica del Piano del Verde (paragrafo 2.9).

3. Nei casi la compensazione avvenga diversamente da quanto contenuto nei comma precedenti, l’Amministrazione Comunale definirà forme e oneri della compensazione ambientale.”

In conclusione, qualora ai fini dell’intervento in oggetto non sia possibile mantenere la “siepe di pregio” e le “siepi censite non di pregio” e vi sia sottrazione di superficie erbosa ricadente in “buffer zone”, si ritiene sin d’ora necessario prevedere che le medesime vengano compensate ambientalmente mediante costituzione ex novo di superficie erbosa e siepi di analoga estensione e composizione - in base alle essenze indicate nelle relative schede e con le modalità contenute nel Prontuario del Piano del Verde - in area limitrofa perseguendo il principio dell’invarianza funzionale, con valutazione della compatibilità ambientale delle opere di modificazione permanente delle aree site in “buffer zone”.

Considerando l’indicazione della “siepe di progetto” contenuta nella Tav. 5 “Progetto del verde” del vigente Piano del Verde, in corrispondenza del “corridoio ecologico secondario” che percorre i

confini sud ed est dell'area in oggetto, l'ipotesi progettuale che si ritiene vada valutata e promossa consiste nella compensazione ambientale anche mediante la ricostituzione e rafforzamento del "corridoio ecologico secondario" citato, nonché all'individuazione di "barriere verdi" a mitigazione dell'area impianti sul fronte ovest dell'area oggetto d'intervento. L'implementazione del progetto in oggetto con la costituzione ex novo di siepi mono o plurifilare lungo i confini sud – est – ovest dell'area, si ritiene migliorativa dell'intervento in oggetto sia dal punto di vista del clima acustico che, data la prossimità con l'area agricola di interesse paesaggistico, dal punto di vista paesaggistico.

Infine, si segnala che l'apertura di varchi carrai attraverso i "corridoi ecologici" è normata dall'art. 25 del Regolamento citato, pertanto qualora l'intervento in oggetto prevedesse l'apertura di varchi, si evidenzia che dovrà essere rispettato il comma 13 dell'articolo citato, di seguito riportato:

"13. È consentita, previa autorizzazione dell'ufficio competente, l'apertura di varchi carrai di ampiezza strettamente necessaria al passaggio di mezzi; il varco carraio deve rimanere inerbito. La parte eliminata deve essere opportunamente compensata mediante interventi di piantumazione interne al corridoio stesso, oppure secondo quanto previsto al successivo articolo 44 comma 3."

A tal proposito, riscontrando la presenza, nella ripresa fotografica aerea contenuta nella documentazione dello Studio di fattibilità in oggetto, di un ponte di attraversamento del canale consortile costituente confine tra i Comuni di Paese e Trevignano, non indicato nelle planimetrie dello studio medesimo, si ritiene vadano chiesti chiarimenti alla ditta sia in merito a tale ponte, che appare interrompere il corridoio ecologico secondario già citato, sia in merito al deposito di materiali visibile dalle riprese fotografiche aeree.

2. Osservazione relativa agli scarichi

Per quanto attiene allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche dovrà essere verificato se il relativo impianto di trattamento esistente, costituito da vasca Imhoff e successiva fitodepurazione con scarico in canale consortile, è sufficientemente dimensionato in funzione degli abitanti equivalenti previsti, anche in funzione del nuovo intervento, il cui numero non viene indicato. Si ricorda che per un numero di 20 abitanti equivalenti i parametri di riferimento per la vasca Imhoff sono i seguenti:

- 0,055 metri cubi per abitante equivalente per il comparto di sedimentazione;
- 0,200 metri cubi per abitante equivalente per il comparto di digestione.

Si propongono inoltre già da ora le seguenti prescrizioni, da riportare nel provvedimento conclusivo:

- a) l'impianto di smaltimento delle acque reflue dovrà essere sottoposto ad operazioni di periodica manutenzione (pulizia e controllo), con frequenza almeno annuale, conservando la documentazione attestante la corretta esecuzione delle operazioni medesime; la pulizia deve essere effettuata da ditte autorizzate ed in modo tale da lasciare sul fondo delle vasche di tipo IMHOFF una certa quantità di fango necessaria per l'inoculo del ciclo successivo;
- b) qualora in fregio all'utenza dovesse essere realizzato il collettore fognario pubblico l'utenza dovrà obbligatoriamente allacciarsi al medesimo e l'impianto autonomo di trattamento autonomo dovrà essere dismesso.

3. Osservazione relativa al rumore

Per quanto riguarda il rumore previsto nella fase di esercizio, si evidenzia che nella valutazione previsionale di impatto acustico è stata effettuata la simulazione inserendo, nel modello utilizzato, i dati per le sorgenti stimati nella progettazione preliminare, e non i dati delle schede tecniche specifiche dei macchinari che saranno installati. Si osserva inoltre che tra i recettori non è inserito il borgo di abitazioni di cui ai civici 1D, 3, 3°, 5, 5A di Via La Rocca. Si richiede alla commissione VIA di valutare l'attendibilità complessiva della simulazione e, eventualmente, di prevedere:

- che nella successiva fase amministrativa per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la ditta provveda ad inserire, nel modello previsionale, i dati tecnici specifici relativi ai macchinari sorgenti di rumore che intende installare (pompe idrauliche a pistone, riduttori, compressori, cogeneratore, nastro trasportatore, ecc.);
- che in fase di collaudo dell'impianto si provveda direttamente a verificare il rispetto dei limiti di impatto acustico presso i recettori, in condizioni massima operatività impiantistica.

4. Osservazioni relative alle emissioni in atmosfera

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si chiedono chiarimenti relativamente alla TAV 14.0

- Planimetria punti di emissione in atmosfera, in quanto non compaiono i seguenti punti:
 - cogeneratore alimentato a gas metano, dedicato alla produzione dell'energia termica al servizio dei due digestori anaerobici;
 - torcia di emergenza;
 - offgas in uscita dalla sezione di upgrading.

Inoltre, nelle relazioni tecniche descrittive del processo e dei relativi impatti ambientali, si rinviengono scarse informazioni sull'entità, sulla continuità/frequenza e sulla composizione di queste emissioni. Si rimanda pertanto alla commissione VIA la valutazione sulla completezza della documentazione e sulla necessità di eventuali approfondimenti.

5. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il progetto, finalizzato alla produzione e la liquefazione di biogas, necessariamente prevede l'installazione di componentistica con i requisiti di sicurezza previsti per il deposito e la movimentazione di sostanze combustibili infiammabili, quali i digestori, il sistema di upgrading, il cogeneratore, le cabine di decompressione, il sistema di liquefazione e tutta la relativa rete di connessione impiantistica e punti di travaso. Ad esempio il sistema di liquefazione deve provvedere a portare il gas da caratteristiche fisiche pari a 40°C di temperatura e 12 bar di pressione, ad una temperatura di -161 °C e 1 bar. Si ritiene che complessivamente la documentazione allegata sia carente per gli aspetti inerenti alla sicurezza del sito nel suo complesso, con particolare riferimento ai rischi di esplosione ed incendio, per la fase di esercizio dell'impianto.

Si segnala inoltre la vicinanza con:

- distributore Q 8, Strada Statale 348 Feltrina, Via Treviso, 90, Trevignano;
- Cooperativa Agricola Spazio, Strada Statale 348 Feltrina, Via Treviso 95, Trevignano, che opera nel settore della distribuzione di carburanti, con relativo deposito.

Si ritiene infine utile richiedere alla ditta una tavola con rappresentazione tridimensionale del progetto (rendering 3D), completa dell'intervento compensativo sul verde, per permettere una migliore comprensione dell'inserimento territoriale dell'intervento.

L'Ufficio Ambiente e l'Ufficio Urbanistica si rendono disponibili ad un confronto atto all'accoglimento delle osservazioni sopra esposte.

Cordiali saluti

f.to digitalmente
Il Dirigente
ing. Riccardo Vianello